CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Il Fondo Pensione Foncer (di seguito definito FONDO PENSIONE), iscritto all'Albo Covip con il n. 107, con sede legale in Sassuolo, Via Mazzini 335/9, nella persona del direttore generale, dott.ssa Valeria Cavagna, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione 17 dicembre 2008 alla sottoscrizione della presente convenzione

е

UGF Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, C.F. 02705901201, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito definita COMPAGNIA), nella persona del Direttore Generale, sig. Federico Corradini munito dei necessari poteri,

(il FONDO PENSIONE e la COMPAGNIA vengono individualmente indicati come una "Parte" e congiuntamente come le "Parti")

Premesso che:

- 1. Il FONDO PENSIONE è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in data 14 marzo 2001 con il n. 107;
- 2. La COMPAGNIA è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: "decreto");
- 3. Il FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia (di seguito "Convenzione");
- 4. Il FONDO PENSIONE ha preso parte alla procedura di selezione coordinata dall'Assofondipensione, approvando con delibere degli organi competenti il bando e gli atti ad esso allegati;
- 5. La COMPAGNIA ha presentato la propria offerta che viene allegata alla presente Convenzione, unitamente alle Condizioni di Assicurazione;
- 6. Il FONDO PENSIONE ha approvato con delibere degli organi competenti gli esiti della procedura di selezione, da cui è risultata vincitrice la COMPAGNIA, sia pur limitatamente alle tipologie di rendita oggetto della presente Convenzione;
- 7. La COMPAGNIA è in possesso dei requisiti richiesti dal bando e di accettare tutte le condizioni ivi previste;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione. Prestazioni assicurate.

- 1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
- 2. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle altre tipologie di rendita di cui al punto 3 della Nota Informativa, di seguito elencate:
 - 1. rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico con uno o più reversionari, con facoltà dell'aderente di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il

1

- 50 ed il 100%:
- 2. rendita vitalizia immediata annua rivalutabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia a premio unico;
- 3. rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a premio unico controassicurata in caso di decesso dell'assicurato con restituzione del montante residuale al beneficiario
- 3. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla COMPAGNIA, al netto delle imposte, ai sensi dell'art. 3, le condizioni indicate nell'Allegato 4 con i criteri ivi previsti.
- 4. La rendita, come determinata al precedente comma 3, sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione riportata nel Fascicolo Informativo.

Art. 3 - Premio di assicurazione

- 1. La COMPAGNIA si impegna a corrispondere direttamente all'Assicurato o, se del caso, al diverso Beneficiario le rendite oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
- 2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini. Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale accumulata dall'aderente all'atto dell'inserimento in convenzione e del trasferimento dei dati di cui al successivo articolo 4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla COMPAGNIA.
- 3. La COMPAGNIA, previo ricevimento di quanto indicato al comma precedente, rilascerà una quietanza al FONDO PENSIONE e all'Assicurato a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e, se del caso, del Beneficiario e l'importo della prestazione assicurata.

Art. 4 - Obblighi di comunicazione

- 1. Il FONDO PENSIONE cura la consegna all'Assicurato del Fascicolo Informativo della COMPAGNIA (Allegato 1).
- 2. Il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, si impegna a comunicare alla COMPAGNIA i dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie, secondo lo schema di comunicazione di cui all'Allegato 3.
- 3. Il FONDO PENSIONE raccoglie queste informazioni dall'Assicurato, unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo che le informazioni fornite sono esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.
- 4. Le età in anni interi dell'Assicurato e dell'eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione d'anno di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti.

Art. 5 - Pagamento della rendita

- 1. Ciascuna rendita avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005. Ciascuna rendita sarà erogata in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell'Assicurato. Tale scelta sarà raccolta dal Fondo Pensione e comunicata alla COMPAGNIA ai sensi dell'art. 4, comma 2.
- 2. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza di cui al comma 1

e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa:

- a) ai fini della determinazione della rendita iniziale il premio sarà decurtato degli interessi calcolati prorata temporis, in funzione dei giorni di ritardato pagamento e in base ad un tasso annuo pari alla percentuale di rivalutazione derivante dal rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA;
- b) ciascuna delle rate di rendita non corrisposte tra la decorrenza della rendita stessa e quella di pagamento del premio sarà rivalutatà degli interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione dei giorni di ritardato pagamento e in base ad un tasso annuo pari alla percentuale di rivalutazione derivante dal rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA;
- c) il calcolo degli interessi di cui ai precedenti punti a) e b) sarà effettuato utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e in funzione della percentuale di rivalutazione che sarebbe utilizzata se, nello stesso mese di corresponsione del premio, dovesse essere rivalutata una rendita.
- 3. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il termine di 180 giorni di cui al comma 2, la rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.
- 4. In caso di decesso dell'aderente dopo la richiesta della prestazione ma prima del versamento del premio, nulla è dovuto alla Compagnia..
- 5. L'erogazione della rendita vitalizia cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato, fatte salve eventuali opzioni da quest'ultimo attivate. Nel caso di rendita di cui all'articolo 2, comma 2, n. 2 della presente Convenzione, l'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario, cesserà con l'ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.
- 6. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate dalla COMPAGNIA direttamente all'Assicurato previo invio alla Compagnia, secondo le scedenze che saranno indicate dalla Compagnia medesima, di idonea comunicazione comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato o del suo avente diritto.
- 7. L'attività di erogazione delle rendite comprende le seguenti attività, meglio dettagliate nell'Allegato 4.
 - a) acquisizione al sistema informatico dei dati e parametri relativi alla struttura e alle regole del fondo pensione, ivi incluse le regole relative all'eventuale trattenuta della quota associativa;
 - b) acquisizione al sistema informativo dei dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie;
 - c) rilascio di quietanze con indicazione degli estremi identificativi del beneficiario e importo della prestazione assicurata;
 - d) gestione della reportistica al Fondo, all'Autorità di Vigilanza e ai soggetti terzi indicati dal fondo stesso;
 - e) creazione del collegamento telematico con il fondo e con il gestore amministrativo e contabile;
 - f) tutte le attività necessarie per la gestione amministrativa dell'erogazione delle rendite, a titolo esemplificativo:
 - o comunicazioni con il Casellario Centrale dei pensionati Inps per conto del fondo pensione;
 - o pagamento delle rate di rendita per conto del fondo pensione;
 - o adempimenti fiscali per conto del fondo pensione:
 - o comunicazione dei dati necessari per gli adempimenti contabili del Fondo;
 - accertamento dell'esistenza in vita degli assicurati ed eventuale recupero delle rate di rendita pagate e non dovute sulla base del contratto di rendita.

Art. 6 - Valore di riscatto

1. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.

M

P

Art. 7 - Decorrenza e durata

- 1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione e durata di 10 anni.
- 2. La presente convenzione è rinnovata tacitamente per un uguale periodo, salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno 9 mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata A/R..

Art. 8 - Recesso

- 1. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, tramite invio di lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.
- 2. Qualora, nel corso della durata della presente Convenzione, si verifichino delle vicende tali da incidere sulle condizioni di ammissibilità di cui al Bando allegato alla presente, il termine di cui al comma primo è ridotto a 30 giorni. Ferma restando la regola di cui al comma primo, seconda parte, in tale ipotesi, limitatamente alle rendite in corso di erogazione, il FONDO PENSIONE si riserva di richiedere il trasferimento del valore economico dei contratti (riserva matematica a premi puri) ad altra compagnia di assicurazione.

Art. 9 - Tasse, bolli ed imposte

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del FONDO PENSIONE e dell'Assicurato.

Art. 10 - Tasso massimo di interesse garantito

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sulla tariffa oggetto della presente Convenzione, neppure relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione al momento della modifica.

Art. 11 – Condizioni di miglior favore

- 1. Il FONDO PENSIONE ha il diritto, su propria richiesta, di ottenere l'applicazione delle eventuali condizioni migliorative che la COMPAGNIA dovesse offrire ad altre forme di previdenza complementare, ivi incluse quelle di cui essa stessa è soggetto istitutore o gestore.
- 2. Le eventuali modifiche verranno applicate agli Assicurati inseriti in convenzione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Art. 12 - Osservatorio tecnico

- 1. La Commissione Rendite, composta ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Commissione Rendite allegato alla presente e UGF Assicurazioni S.p.A. (in breve: le Parti) si impegnano a costituire un Osservatorio Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, sia i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all'applicazione della presente Convenzione sia gli sviluppi della normativa, europea e italiana, con specifico riferimento alla parità tra uomini e donne.
- 2. Le Parti si impegnano a riunire l'Osservatorio Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche e di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita risultanti dalle convenzioni stipulate in data successiva alla sottoscrizione della presente Convenzione dalle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al Decreto nonché per approfondire gli eventuali sviluppi della normativa.
- 3. Ad esito di tali verifiche, qualora le condizioni economiche e di accesso previste nella presente Convenzione risultino, nel complesso, meno vantaggiose rispetto a quelle prese a riferimento ai sensi del precedente comma 2, le Parti si impegnano ad avviare, nei tempi e secondo le modalità che di comune accordo saranno

individuate, un confronto tecnico finalizzato ad individuare le modalità di aggiornamento delle predette condizioni.

Articolo 13 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che insorgesse tra le Parti, relativa all'interpretazione, esecuzione o validità del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

Articolo 14 – Scioglimento del Fondo

1. Nel caso di scioglimento del FONDO PENSIONE si provvede alla intestazione diretta in capo agli Assicurati delle rendite in corso di erogazione.

Articolo 15 - Comunicazioni

- 1. Ove non altrimenti previsto qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire in forma scritta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o telefax o messaggio e-mail, da farsi pervenire agli indirizzi indicati in calce o a quelli diversi che le parti tempestivamente provvederanno a comunicarsi.
- 2. Ogni comunicazione ai sensi del presente contratto sarà considerata come ricevuta:
- alla data del ricevimento del relativo avviso da parte del mittente, nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
- alla data indicata nel documento di consegna compilato dal vettore, nel caso di consegna a mezzo corriere:
- al momento del ricevimento da parte del mittente di telefax o messaggio e-mail di conferma inviatogli dal destinatario, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax o e-mail.

Bologna, 9 febbraio 2009

II FONDO PENSIONE

IL DIRETTORE GENERALI

La COMPAGNIA

Costituisce clausole ex art.1341, cod. civ., da conoscere e da accettare espressamente l'art. 13

II FONDO PENSIONE

La COMPAGNIA

IL DIRETTORE GENERALE



	II FONDO PENSIONE	La COMPAGNIA
Indirizzo	Via Mazzini 335/9 – Sassuolo (MO)	Via Stalingrado 45 - Bologna
Telefono	0536/980420	051-5077647
Fax	0536/980421	051-5076638
e-mail	info@foncer.it	liq.fondipensione@ugfassicurazionil.it

<u>Allegati</u>

Allegato 1 - Fascicolo Informativo

Allegato 2 - Modulo di apertura della posizione assicurativa

Allegato 3 – Gestione amministrativa delle rendite

Allegato 4 - Tabelle tassi di conversione